

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

172 / 2023 del 28/06/2023

Oggetto: CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA E L'ASL DI FROSINONE PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA DI UN PROFESSIONISTA MEDICO - ESPERTO IN TELEMEDICINA

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA E L'ASL DI FROSINONE PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA DI UN PROFESSIONISTA MEDICO - ESPERTO IN TELEMEDICINA

vista la seguente proposta di deliberazione n. 311/2023, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

RICHIAMATO l'accordo della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del 17 dicembre 2020, recante "indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in medicina";

VISTE le "linee guida organizzative contenenti il modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare" emanate dal Ministero della Salute con il DM 29 aprile 2022;

CONSIDERATA la necessità per AREU di dover individuare un esperto in telemedicina che operi a supporto della Direzione e delle Strutture dell'Agenzia, per il potenziamento delle attività istituzionali poste in essere, tra cui, ma non limitate a, Nue 112, Nea 116117, nonché l'implementazione della Centrale Medica Integrata (CMI);

VALUTATO che, a seguito di puntuale verifica effettuata tra il personale presente all'interno dell'Agenzia, non vi sono dipendenti in possesso della specializzazione in Telemedicina, con la necessaria competenza professionale specifica a ricoprire la predetta funzione;

RICHIAMATI:

- l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 che prevede la possibilità per le aziende sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;
- l'art. 117 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2016-2018, che disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lett. c), del medesimo CCNL qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di servizio, all'esterno delle strutture aziendali

DATO ATTO che:

- ASL di Frosinone possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare le esigenze di AREU nell'ambito oggetto del presente provvedimento
- AREU, con nota prot. n. 11218 del 23.05.2023, ha chiesto la collaborazione dell'ASL di Frosinone, per coadiuvare AREU con la collaborazione di un Professionista con funzione di consulente Medico in Telemedicina;

- ASL di Frosinone, in esequio a quanto previsto dall'art. 15 *quinquies* del D. Lgs. n. 502/1992, è disponibile a garantire, contro corrispettivo, le prestazioni richieste, ed ha acconsentito a fornire la propria collaborazione ad AREU;

RAVVISATA, pertanto, la necessità per AREU di procedere al perfezionamento dell'idonea convenzione con l'ASL di Frosinone, così da poter garantire le funzioni di consulente in telemedicina di AREU al fine di non compromettere il regolare svolgimento delle connesse attività;

PRESO ATTO che AREU e L'ASL di Frosinone hanno definito e condiviso il testo dell'accordo di collaborazione, la cui ultima versione è stata trasmessa ad AREU con nota prot. n. 13712 del 21.06.2023;

CONSIDERATO che la convenzione disciplina il rapporto di collaborazione in favore di AREU, da parte di ASL di Frosinone, per mettere a disposizione un professionista con la funzione di consulente in telemedicina, che avrà il compito di supportare le strutture interne dell'Agenzia, nonché le Articolazioni Organizzative, per quanto riguarda le seguenti attività:

- implementazione e gestione di attività di televisita;
- implementazione e gestione di attività di teleconsulto;
- implementazione e gestione di attività di teleassistenza;
- implementazione e gestione di attività di telemonitoraggio;
- implementazione e gestione di servizi di telecontrollo;
- nell'ambito di progetti sperimentali e di ricerca che prevedono l'utilizzo di strumenti di telemedicina;
- attività di formazione in telemedicina nell'ambito di progetti che prevedono il coinvolgimento di AREU;

DATO ATTO che la convenzione, allegata e parte integrante del presente provvedimento, prevede, di norma, un accesso del consulente per 1 giorno la settimana, 52 all'anno, con possibilità di "accorpare" più accessi nel caso in cui non venissero effettuati con la prevista cadenza settimanale. A seconda delle singole esigenze di AREU, l'attività di collaborazione può essere prestata sia in presenza sia da remoto, prevedendo, in quest'ultimo caso, che l'attività possa essere resa a ore;

DATO ATTO, altresì, a fronte delle prestazioni del consulente AREU corrisponderà all'ASL di Frosinone € 60,00/ora lorde e onnicomprensive in base all'effettiva attività prestata e alla presenza in Agenzia del predetto medico;

TENUTO CONTO che la convenzione è valida dalla data di ultima sottoscrizione e fino al 30.06.2024, con esclusione di tacito rinnovo;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, la convenzione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, tra l'AREU e l'ASL di Frosinone per il rapporto per l'attivazione della consulenza di un professionista medico – esperto in telemedicina;
2. di dare atto che il consulente in telemedicina, avrà il compito di supportare le strutture interne dell'Agenzia, nonché le Articolazioni Organizzative, per quanto riguarda le seguenti attività:
 - implementazione e gestione di attività di televisita;
 - implementazione e gestione di attività di teleconsulto;
 - implementazione e gestione di attività di teleassistenza;
 - implementazione e gestione di attività di telemonitoraggio;
 - implementazione e gestione di servizi di telecontrollo;
 - nell'ambito di progetti sperimentali e di ricerca che prevedono l'utilizzo di strumenti di telemedicina;
 - attività di formazione in telemedicina nell'ambito di progetti che prevedono il coinvolgimento di AREU;
3. di prendere atto che la predetta convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione con scadenza al 30.06.2024, con esclusione del tacito rinnovo;
4. di stabilire che collaborazione prevede, di norma, un accesso del consulente per 1 giorno la settimana, 52 all'anno, con possibilità di "accorpare" più accessi nel caso in cui non venissero effettuati con la prevista cadenza settimanale e che a seconda delle singole esigenze di AREU, l'attività di collaborazione può essere prestata sia in presenza sia da remoto, prevedendo, in quest'ultimo caso, che l'attività possa essere resa a ore;
5. di stabilire AREU corrisponderà all'ASL di Frosinone € 60,00/ora lorde e onnicomprensive in base all'effettiva attività prestata e presenza in Azienda del predetto medico, nel limite massimo di € 24.960,00/anno lordi e onnicomprensivi di tutti gli oneri riflessi a carico dell'ASL di Frosinone, nei limiti delle norme e dei regolamenti vigenti, vengano contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio di competenza sul conto n. 30.20.23.22 "Consulenze sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche fuori regione";
6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

ha il compito, altresì, di garantire "l'attivazione, nell'ambito del processo di integrazione tra sistema dell'emergenza urgenza pre-ospedaliero e la rete ospedaliera per contrastare l'incremento di invio di mezzi di soccorso di base e il conseguente fenomeno del sovraffollamento dei Pronto soccorso, di una centrale di approfondimento clinico, denominata Centrale medica integrata (CMI), con il compito di rivalutare le chiamate pervenute alle sale operative regionali di emergenza urgenza (SOREU) identificate come non emergenti-urgenti, rispondendo all'iniziale bisogno di cura e riorientando successivamente, attraverso il numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117), il cittadino sui servizi territoriali, ivi compresa la medicina di continuità assistenziale."

- che con l'accordo del 17 dicembre 2020 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è stato approvato il documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina", con il quale è stata condivisa la necessità di fornire indicazioni uniformi sull'intero territorio nazionale per l'erogazione delle prestazioni a distanza;

- che la telemedicina ha importanti applicazioni sia nell'ambito delle emergenze sanitarie, nel quale è possibile intervenire sfruttando le caratteristiche delle trasmissioni telemediche assistite da sistemi software per scambiare informazioni cliniche e raggiungere in videochiamata i soccorritori; sia nell'ambito dell'accessibilità ai servizi diagnostici e continuità assistenziale, nel quale è possibile erogare prestazioni e trasferire informazioni sanitarie senza far muovere il paziente;

- che il Ministero della Salute ha emanato il decreto 29 aprile 2022 recante "Approvazione delle linee guida organizzative contenenti il «Modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare» " contenente le "linee guida organizzative contenenti il modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare";
- che AREU ha chiesto la collaborazione di ASL di Frosinone, per coadiuvare la Direzione Strategica AREU, con la collaborazione di un Professionista con funzione di consulente in telemedicina dell'Agenzia;
- che l'ASL di Frosinone, possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tale esigenza e, in ossequio a quanto previsto dall'art. 15 quinquies del D.Lgs n. 502/1992, è disponibile a garantire, contro corrispettivo le prestazioni richieste;
- che l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le aziende sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;
- che l'art. 117 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2016-2018, che disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti, e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrando tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lett. c), del medesimo CCNL qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;

Richiamate

- le "Linee guida organizzative contenenti il modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare" emanate dal Ministero della Salute;

- tutto quanto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina il rapporto di collaborazione in favore di AREU da parte della ASL di Frosinone la quale metterà a disposizione un professionista afferente all'U.O. della Trasformazione Digitale, con la funzione consulente in Telemedicina di AREU (di seguito, per brevità, consulente).

Le prestazioni di cui al presente accordo saranno erogate dal consulente, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e in via non esclusiva.

Il presente accordo non instaura tra le Parti né vincolo di subordinazione né di rapporto di lavoro dipendente.

Art. 2 Attività connesse all'incarico

Il consulente Medico in Telemedicina di AREU sarà incaricato di effettuare le seguenti attività, in collaborazione/supporto alle Strutture e alle articolazioni organizzative dell'Agenzia:

1. implementazione e gestione di attività di televisita;
2. implementazione e gestione di attività di teleconsulto;
3. implementazione e gestione di attività di teleassistenza;
4. implementazione e gestione di attività di telemonitoraggio;
5. implementazione e gestione dei servizi di telecontrollo;
6. nell'ambito di progetti sperimentali e di ricerca che prevedono l'utilizzo di strumenti di telemedicina;
7. attività di formazione in telemedicina nell'ambito di progetti che prevedono il coinvolgimento di AREU.

Il consulente svolgerà la sua funzione d'intesa e secondo le indicazioni della

Direzione Strategica di AREU.

Art. 3 Modalità di espletamento del rapporto convenzionale

Gli obblighi convenzionali derivanti dalla presente collaborazione intercorrono esclusivamente tra ASL di Frosinone e AREU, come di seguito indicato:

- L'attività del consulente è prestata in nome e per conto della ASL di Frosinone;
- le attività previste nella presente convenzione dovranno essere svolte dal consulente interamente al di fuori dell'impegno di servizio e con modalità compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro presso l'Azienda di appartenenza, senza compromettere in alcun modo il buon andamento dell'attività del servizio presso la predetta Azienda;
- il consulente si dichiara disponibile a prestare l'attività di collaborazione che forma oggetto del presente atto, in virtù degli obblighi convenzionali assunti dall'Azienda di appartenenza, esplicando la suddetta attività per finalità di interesse del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 4 Modalità di espletamento delle attività

L'attività di collaborazione prevede, di norma, un accesso del consulente per 1 giorno la settimana, 52 all'anno, con possibilità i "accorpate" più accessi nel caso in cui non venissero effettuati con la prevista cadenza settimanale.

A seconda delle singole esigenze di AREU l'attività di collaborazione può essere prestata sia in presenza sia da remoto prevedendo, in quest'ultimo caso, che l'attività possa essere resa a ore.

Il giorno - o i giorni in caso di eventuali accessi multipli - in cui dovrà essere prestata l'attività verrà concordata tra la Direzione Sanitaria di AREU e il

consulente.

AREU provvederà ad attestare gli accessi effettuati dal consulente stesso.

Art. 5 Sede e strumentazione

La collaborazione oggetto del presente accordo è svolta con presenza presso l'AREU e/o altre sedi.

Per lo svolgimento dell'attività, il consulente può utilizzare le risorse strumentali dell'AREU, ivi compresi gli strumenti tecnologici.

Art. 6 Compensi e pagamenti

A ristoro dell'attività oggetto della presente collaborazione, svolta interamente fuori dell'orario di lavoro, AREU si impegna a riconoscere all'ASL di Frosinone un importo onnicomprensivo anche di tutti gli oneri riflessi a carico di ASL di Frosinone, pari a Euro 60,00/ora lordi, con il limite massimo annuo pari a Euro 24.960= lordi e onnicomprensivi.

Al fine del riconoscimento dell'attività svolta il consulente dovrà predisporre mensilmente una sintetica relazione inerente le attività svolte, con indicazione delle ore effettuate; il Direttore Sanitario di AREU apporrà il visto di autorizzazione al pagamento.

Tale documentazione è consegnata dall'interessato alla struttura U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera e Territoriale-Centrale di Liquidazione dell'ASL FR che è la struttura preposta a trattare le prestazioni aggiuntive in seno all'ASL FR. Tale UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera e Territoriale Centro di Liquidazione, provvederà ad emettere fattura destinata all'AREU.

L'AREU verserà quanto indicato al capoverso precedente entro 60 giorni dalla data di ricezione del documento fiscale (fattura/nota) emessa dall'ASL di Frosinone.

Dati per fatturazione:

Ragione Sociale: Agenzia Regionale Emergenza Urgenza

C.F./P.IVA: 11513540960

Codice Univoco: YEEDM3

Con la stipula del presente atto, le Parti si impegnano ad adempiere reciprocamente al dettame della legge n. 136/2010 e s.m.i. inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La ASL di Frosinone provvederà ad attribuire il 95% del compenso al consulente con la retribuzione del mese successivo.

La presente convenzione non prevede nessun ulteriore pagamento al consulente né a titolo "gettone di presenza" né a qualunque altro titolo da parte di AREU.

Art. 7 Coperture Assicurative

L'AREU provvederà a proprio carico alla copertura assicurativa per il rischio RCT e infortuni.

Nel caso di dolo o colpa grave, come da normativa vigente, la relativa responsabilità e l'eventuale copertura assicurativa rimane sempre a carico del Professionista.

Il patrocino legale, così come riconosciuto ai dipendenti dalla contrattazione collettiva vigente, è garantito al Professionista con le medesime modalità dall'AREU per l'attività compiuta in favore della stessa.

L'AREU risponde altresì dell'uso delle strutture e delle attrezzature oggetto della presente convenzione.

Il consulente individuato che, ai fini delle attività ricollegate alla presente convezione, utilizzi il proprio mezzo di trasporto "ai fini di economicità" è

consapevole che ASL di Frosinone e AREU sono sollevate da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, connessa o conseguente all'uso del suddetto mezzo.

Art. 8 Decorrenza, Durata e Validità

Il presente accordo decorre dalla data di ultima sottoscrizione e avrà validità fino al 30.06.24, con esclusione del tacito rinnovo.

Il rinnovo o la proroga dovranno essere richieste preventivamente in forma scritta, mediante posta elettronica certificata.

Entrambe le parti potranno recedere con un preavviso scritto di almeno 90 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per AREU: protocollo@pec.areu.lombardia.it
- per l'ASL di Frosinone: protocollo@pec.aslfrosinone.it

Le parti convengono che la presente convenzione abbia efficacia immediata dalla data della sua sottoscrizione fino al termine della sua durata quale condizione risolutiva l'impossibilità dichiarata dal consulente di proseguire nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione da comunicarsi alle parti con un preavviso di almeno 30 giorni, salvo giusta causa, con conseguente esonero per il consulente dal compimento dell'attività prevista in convenzione allo scadere del termine di preavviso indicato.

Art. 9 Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, giusta la previsione di cui all'art. 15 comma 2 bis, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.. ed è soggetta:

- all'imposta di bollo, ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642 "Disciplina dell'imposta

	di bollo" così come stabilito dalla Risoluzione 86/E del 13.03.2002 dell'Agenzia	
	delle Entrate - con autorizzazione n. AGEDP2MI REGISTRO UFFICIALE 4352 11	
	- 01 -2021	
	- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR	
	26.04.1686 n.131 e ss.mm.ii. a cura e spese della parte richiedente.	
	Art. 10 Piano di prevenzione della corruzione - Codice di	
	comportamento	
	Le Parti ed il consulente sono tenuti, in virtù della presente convenzione, al	
	rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione, contenuto nel	
	PIAO, e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sul sito internet di	
	AREU), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del	
	presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale	
	risoluzione del rapporto.	
	Art. 11 Trattamento dei dati personali	
	La sottoscrizione della presente convenzione vale quale espressione del	
	reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto	
	ed ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D.Lgs. 196/2003 e al	
	Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 ("GDPR").	
	In particolare, vista la natura dell'attività svolta dal consulente, lo stesso è	
	tenuto in particolare a:	
	- mantenere la massima riservatezza sulle notizie e le informazioni a cui venga	
	a conoscenza;	
	- astenersi dall'effettuare operazioni di trattamento dei dati, salvo che non sia	
	individuato quale incaricato del trattamento, ai sensi dei vigenti specifici	
	Regolamenti Aziendali.	
		pag. 9 di 10

